



COMUNE DI POGGIBONSI

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTI DALLA LEGGE
11/AGOSTO/2014 N° 114.**

Capo I	3
Disposizioni generali.....	3
Art. 1. Oggetto e finalità	3
Art. 2. Campo di applicazione	3
Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.	3
Art. 4. Gruppo di lavoro.....	4
Capo II.....	5
Ripartizione dell'incentivo	5
Art. 5. Ripartizione.....	5
Capo III.....	6
Termini temporali e penalità.....	6
Art. 6. Termini per le prestazioni e penalità.....	6
Art. 7. Correlazione con altre forme di incentivo	7
Art. 8. Assicurazione	7
Capo IV.....	7
Norme finali	7
Articolo 9. Casi particolari.....	7
Articolo 10. Disposizioni transitorie.....	7
Articolo 11. Note conclusive.....	7

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato "codice" - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. Lo stesso disciplina in particolare i criteri di ripartizione delle somme di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione fra i dipendenti dell'Ente che svolgono una della attività indicate al comma 7 ter dell'art. 93 del "codice."

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività riconoscendo alle attività svolte un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del "codice", sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 8 del Codice, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dagli articoli 132, ad eccezione della lettera e) e 205 del Codice, previste dal Piano degli investimenti (Elenco annuale e Piano triennale delle OO.PP.).

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i lavori sono finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica richiedente attività di progettazione ed i relativi progetti sono stati approvati dai soggetti competenti e posti a base di gara.

4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive per lavori eseguiti "in economia".

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del "codice," l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente Regolamento.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo lavori posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Le somme che andranno ad alimentare il fondo, per ogni opera o lavoro di cui al precedente art. 2, nel limite massimo del 2% è stabilita dal presente regolamento secondo il seguente scaglionamento e classi di importo:

tabella 1) **PE**

SCAGLIONE	DA	A	PARAMETRO
I	0	2.000.000	1
II	> 2.000.000	5.000.000	0.75
III	> 5.000.000	10.000.000	0.5
IV	> 10.000.000		0.25

tabella 2) **PC**

COEFFICIENTI COMPLESSITA' DELL'OPERA	PARAMETRO
Progettazione esecutiva	1
Progettazione definitiva da porre a base di gara	0.8
Progettazione preliminare da porre a base di gara	0.1
Progettazione esecutiva di progetti complementari ai sensi dell'art. 57 del Codice Appalti D. Lgs. 163/2006	0.5
Progettazione di varianti ai sensi dell'art. 132 del Codice Appalti D. Lgs. 163/2006	0.25
Studio di fattibilità da porre a base di gara	0.03

tabella 3) **PF**

TABELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI	PARAMETRO
Prestazione professionale integrale	1
Prestazione professionale parte architettonica	0.70
Prestazione professionale parte strutturale	0.15
Prestazione professionale parte impiantistica	0.15

La percentuale di accantonamento sarà dunque determinata in base alla seguente formula:
 $2\% * PE * PF * PC$

Art. 4. Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, è individuata dal Dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento

2. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell'ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dipendenti dell'Amministrazione.

3. La costituzione del gruppo di lavoro, oltre all'individuazione dell'elenco dei dipendenti componenti detto gruppo, con indicazione dei relativi compiti assegnati e l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno, ivi comprese le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza, viene identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro e stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento; viene inoltre fissato il termine da assegnare al Gruppo di Lavoro per la consegna dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo) e per l'esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il provvedimento dovrà inoltre precisare che il Dirigente competente su proposta del RUP potrà modificare in fase di liquidazione a consuntivo ed adeguare proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei componenti il Gruppo di Lavoro, le aliquote del compenso.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione del fondo di cui trattasi è effettuata con provvedimento del dirigente del Settore tecnico competente, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. La quota dell' 80% a valere sul "fondo per la progettazione ed innovazione" costituito ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11/08/2014 n°114 da destinare all'incentivazione dei dipendenti per ogni singola opera o lavoro, comprensiva di ogni onere a carico dell'Ente determinata in base alla applicazione della formula di cui all'art. 3, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, è così ripartita :

tabella 4)

SOGGETTI	PERCENTUALE
a) macrofase I - progettuale	
Responsabile del procedimento	2%
Collaboratori del responsabile del procedimento	6.0%
Progettista\i del progetto	29.25%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	11.25%
Collaboratore\i del progettista e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	4.5%
b) macrofase II - esecutiva	
Responsabile del procedimento	1,75
Collaboratori del responsabile del procedimento	5.25%
Direttore dei lavori	26%
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaboratore\i del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2.8%
Collaudatore	1.2%

3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Poiché la riduzione dell'incentivo in relazione a prestazioni parziali è stata già operata, ai sensi dell'art. 3, nella fase di "accantonamento" la somma stanziata dovrà essere integralmente ripartita, salvo i casi previsti all'art. 7. Nell'ipotesi quindi di funzioni esternalizzate (percentuale totale inferiore a 100) dovrà essere operato in sede di liquidazione il necessario riproporzionamento.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 6. Termini per le prestazioni e penalità

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 3 i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Il Dirigente competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti, cioè nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, dispone la liquidazione dei compensi, in conformità ai criteri del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 4.

4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Dirigente della competente area tecnica contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato, le somme costituiscono economia. L'Ente procederà al recupero degli eventuali anticipi corrisposti.

Art. 7. Correlazione con altre forme di incentivo

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e per il personale direttivo, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

Art. 8. Assicurazione

1. E' a carico dell'Amministrazione comunale la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, con fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla Stazione appaltante, secondo quanto previsto all'art. 90 comma 5) del D. Lgs. 163/2006.

Capo IV

Norme finali

Articolo 9. Casi particolari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di Accordi di programma, Convenzioni, Consorzi, Unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

2. Nel caso di project financing, di concessione di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui ai precedenti articoli, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 10. Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge 11/agosto/2014 n° 114, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Articolo 11. Note conclusive

1. Qualora per sopravvenute esigenze normative o anche a seguito di indicazioni provenienti dagli organismi di controllo addetti, tale regolamento potrà essere rivisitato nelle parti dovute.